

levamenti di somme, a nessun titolo, se non previa autorizzazione dell'Istituto stesso, il quale, invece, avrà facoltà di riscattare la polizza, ove e quando lo creda, per trarne il saldo delle somme dovutegli dalla Cooperativa.

La Cooperativa inoltre ha accettato una clausola che cautela l'Istituto dalla prescrizione quinquennale sugli interessi di mora, stabilendo che i patti conclusi fra le parti non potranno, comunque, costituire novazione dovendo restare integro il contenuto dell'atto di mutuo e quindi il diritto dell'Istituto di agire anche in via esecutiva.

La richiesta della Cooperativa, il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza e perchè, in caso di accoglimento vogliano approvare il testo della seguente deliberazione formale:

"Il Consiglio,

udita la relazione del Direttore Generale circa la richiesta, da parte della soc.an.cooperativa "Roma" per case ed alloggi, di cancellazione parziale delle ipoteche iscritte sullo stabile sociale;

tenuto presente l'ammontare del residuo debito in relazione alla totale garanzia ipotecaria esistente:

autorizza il Direttore Generale, od in sua vece il Vice Direttore generale gr.uff.dr.Marino Marinelli, con espressa facoltà di firmare o stipulare da solo:

1°) a consentire che il Conservatore delle ipoteche di Roma, faccia risultare con opportuna annotazione, e ciò senza alcuna sua responsabilità, che dalle ipoteche accese:

a) il 22 marzo 1910 reg.gen.vol.394 n.2054 form.vol.1564 (o 1563) numero 535, con annotamento di surroga in data 19-1-1916 Reg.gen.vol.506 n.353 reg.annotaz.vol.84 n.78, rinnovata il 18 marzo 1940 Reg.gen.d'ord.vol.1444 n.10727 e Reg.di form.vol.n.732 fino alla concorrenza di L.134.700 di cui L.103.692,33 per capitale;

b) il 28-11-1912 Reg.gen.vol.445 n.10208 Form.vol.1620 (o